

GL 9HQHUGu VHWWHPEUH

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
	Rubrica		Edilizia e Appalti Pubblici	
1	Il Sole 24 Ore	01/09/2023	<i>Direttiva case green ancora a rilento: ora la discussione e' sui pannelli solari (G.Latour)</i>	3
29	Il Sole 24 Ore	01/09/2023	<i>Superbonus e altri sconti, per il limite di spesa il conteggio e' annuale (L.De Stefani)</i>	4
1	Italia Oggi	01/09/2023	<i>In arrivo il contributo a fondo perduto per compensare la riduzione del beneficio dal 110% (B.Pagamici)</i>	5

Regole Ue
Direttiva case green
ancora a rilento:
ora la discussione
è sui pannelli solari



L'APPUNTAMENTO

Proseguono gli approfondimenti dedicati ad analizzare tutto quello che riguarda l'efficienza energetica e i lavori legati al superbonus

NT+FISCO

Speciale superbonus

Tutte le novità sul 110% nelle analisi degli esperti del Sole 24 Ore
ntplusfisco.ilsole24ore.com

Giuseppe Latour

— a pag. 29

Case green a rilento, frenata sui pannelli solari

Efficienza energetica. Ieri mattina a Bruxelles terzo trilatero sulla direttiva Epcd. Niente accordo sugli obblighi di installare pannelli: nuovo incontro il 6 ottobre

Giuseppe Latour

Non cambia l'inerzia delle trattative sulla nuova direttiva Epcd (Energy performance of buildings directive) in materia di case green. Il ritmo al quale procedono i lavori per arrivare a un accordo su un testo condiviso da tutte le istituzioni europee resta molto lento. E ieri, giornata nella quale a Bruxelles si è svolto il secondo trilatero formale tra Parlamento, Commissione e Consiglio, i negoziati, anziché avere l'accelerazione decisiva che molti speravano, si sono ancora una volta arenati, per aggiornarsi a un nuovo incontro, il prossimo 6 ottobre.

Il motivo dello scontro tra Parlamento e Consiglio, rappresentato dalla presidenza di turno spagnola, è stato stavolta l'articolo 9a, che tocca il tema dell'installazione di pannelli solari sugli edifici nuovi ed esistenti. È soprattutto il terzo comma ad avere generato attriti: qui si dispone che i paesi membri assicureranno l'installazione di pannelli solari secondo un calendario molto serrato. Già nel 2026 su tutti gli edifici pubblici e sugli edifici non residenziali, per poi coinvolgere gli altri edifici a scadenze progressive, tra il 2028 e il 2032.

Sul termine del 2026 non è stato trovato un compromesso, dal momento che il Consiglio avrebbe preferito limitare l'installazione di pannelli solo agli edifici oggetto di ri-

strutturazione, anziché coinvolgere tutti gli immobili esistenti.

Qualche passo avanti, comunque, c'è stato. Il trilatero ha ratificato l'accordo su una lunga lista di passaggi sui quali era stato trovato, nelle scorse settimane, un compromesso a livello tecnico: gli articoli 22, 23 e 24 sono così stati archiviati. Riguardano gli esperti indipendenti che si occupano di verifiche legate all'efficienza energetica degli immobili, i professionisti dell'edilizia e i sistemi di controllo.

Si tratta, comunque, di elementi che non sono centrali nella geografia del testo. Non è stato, invece, nemmeno avviato il confronto su alcuni dei passaggi chiave, come l'articolo 9,

che fissa il contestatissimo calendario per le ristrutturazioni che i paesi membri dovranno rispettare. È qui che si parla dell'obbligo di raggiungere la classe D entro il 2033, probabilmente il cuore della direttiva.


La relatrice ombra per il Parlamento europeo, Isabella Tovaglieri (Lega) sottolinea, allora, che «il Consiglio è consapevole delle gravi conseguenze sociali ed economiche della direttiva e per questo persino l'attuale guida spagnola, incarnata dal socialista Sanchez, ieri ha rappresentato con convinzione l'opposizione di molti governi all'obbligo di installazione dei pannelli solari sugli edifici pubblici e commerciali entro il 2026. Le posizioni delle parti sono destinate a rimanere molto distanti finché un mutato clima politico non mitigherà questa e altre decisioni europee, connesse con il Green deal».

I negoziati non si fermano qui. Nelle prossime settimane si cercherà di accelerare, dal momento che incombe lo spettro della fine della legislatura europea e che, quindi, entro la fine dell'anno servono avanzamenti decisi per provare a completare il lavoro in tempo. A settembre ci saranno almeno quattro incontri tecnici (il 7, 8, 20 e 21 settembre): avranno il compito di portare a casa qualche nuovo elemento di compromesso, a partire proprio dai pannelli solari. Il 6 ottobre, invece, è in calendario il terzo trilatero formale.

L'APPUNTAMENTO


Speciale Telefisco

Il 20 settembre attenzione puntata anche sulle novità per il Superbonus e le altre agevolazioni previste in materia edilizia



PER AVERE TUTTE LE INFO:
ilsole24ore.com/telefisco-settembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Superbonus e altri sconti, per il limite di spesa il conteggio è annuale

I cantieri

Luca De Stefani

Con la fine dei lavori agevolati con il superbonus del 110%, molti contribuenti stanno programmando di presentare un nuovo titolo edilizio per beneficiare di altri bonus edili minori per nuovi interventi. In questo caso, è vero che spettano nuovi limiti di spesa. Attenzione, però: per tutti i bonus edili, se c'è un intervento nuovo, spetta un ulteriore limite di spesa, ma va rispettato, comunque, il limite nello stesso anno (anche per il superbonus, Dre del Piemonte n. 901-349/2022).

In particolare, se per la stessa abitazione e nello stesso anno si proseguono interventi iniziati in anni precedenti e contemporaneamente

si iniziano nuovi lavori agevolabili, l'importo massimo annuale di spesa agevolata con il bonus casa (o il sismabonus ordinario o super) non può comunque superare la misura complessiva di 96mila euro (circolare dell'agenzia delle Entrate 5 marzo 2003, n. 15/E, paragrafo 2; interrogazione parlamentare 22 giugno 2011, n. 5-04939). Quindi, secondo le Entrate, questo limite, oltre ad essere riferito allo stesso intervento (anche pluriennale), effettuato nella stessa unità immobiliare (senza considerare le relative pertinenze), è anche un limite massimo annuale per singola unità.

Quindi, se nello stesso anno viene terminato un intervento edilizio e se ne inizia uno «nuovo» sullo stesso immobile, le spese sostenute nell'anno, per il primo, influenzano il limite massimo di quelle agevolabili per il secondo, incentivando il contribuente a posticipare la nuova

spesa all'anno successivo. Questa interpretazione è stata confermata anche nella circolare 24 aprile 2015, n. 17/E, secondo la quale il limite di spesa dei 96mila euro non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile (circolare 24 aprile 2015, n. 17/E).

Anche per il superbonus, come per gli altri bonus edili, i limiti di spesa previsti sono riferiti allo stesso intervento sulla stessa unità immobiliare, mentre spettano nuovi limiti se si inizia un nuovo intervento (con apposita pratica edilizia) su altre unità immobiliare o anche sulla stessa. Attenzione, però, che ciò vale solo se il nuovo intervento viene iniziato in un anno successivo rispetto a quello in cui sono state sostenute le spese per il vecchio intervento. In caso contrario, invece, i limiti massimi di spesa sono anche annuali.

Cioè, per calcolare il superamento o meno devono essere considerati sia quanto è stato sostenuto nell'anno per l'intervento vecchio sia quanto sostenuto per quello nuovo nello stesso anno. Il chiarimento è contenuto nella risposta della Dre del Piemonte del 15 aprile 2022, n. 901-349/2022, che ha trattato il caso dell'incrocio di «vecchi e nuovi» interventi edilizi nel 2022 e dei relativi limiti di spesa detraibili.

In particolare, se nel corso del 2021 e del 2022 su un'abitazione viene realizzato un intervento di ristrutturazione edilizia semplice (detraibile con il bonus casa) e nel primo semestre 2022 vengono effettuati con un altro titolo edilizio lavori antisismici strutturali (detraibili con il super sismabonus), nel 2022 deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno sullo stesso immobile, pari a 96mila euro (si veda Il Sole 24 Ore dell'11 luglio 2022).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DECRETO SUPERBONUS

**In arrivo
 il contributo
 a fondo perduto
 per compensare
 la riduzione
 del beneficio dal
 110% al 90%**

Pagamici a pag. 31

In G.U. i contributi per chi ha reddito sotto i 15 mila € e ha subito il taglio dal 110 al 90%

Un indennizzo da superbonus

A chi ha investito su antisismico, fotovoltaico e colonnine

DI BRUNO PAGAMICI

In arrivo il contributo a fondo perduto per compensare in parte la riduzione del Superbonus dal 110% al 90%. Si tratta di un indennizzo per le spese relative agli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 ottobre 2023 (data ultima anche per l'invio della domanda). Il contributo non produce effetti fiscali per il beneficiario, verrà erogato entro il limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2023 ed è destinato alle persone fisiche che, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione hanno sostenuto spese per i suddetti interventi (di cui all'art. 119, c. 8-bis, 1° e 3° periodo, del decreto legge n. 34/2020) e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) il richiedente deve avere

un «reddito di riferimento» non superiore a 15 mila euro;

b) il richiedente deve essere titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare oggetto dell'intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull'unità immobiliare facente parte del condominio;

c) l'unità immobiliare di cui alla lettera b) deve essere adibita ad abitazione principale del richiedente.

Lo ha stabilito il decreto 31 luglio 2023 del ministero dell'economia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 25 agosto 2023, che rinvia ad un prossimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (da emanarsi entro il 24 ottobre 2023) l'individuazione delle modalità di compilazione dell'istanza, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario all'erogazione del contributo. Ai fini dell'erogazio-

ne del contributo, fino ad esaurimento del plafond di 20 mln di euro, contano solo le spese sostenute per le quali i bonifici risultano effettuati tra l'1/1/2023 e il 31/10/2023. Pertanto, per l'assegnazione dell'indennizzo ciò che conta non sarà l'ordine cronologico dell'invio delle domande, ma quello del primo bonifico fatto dai richiedenti.

Spese ammissibili. In base all'art. 3 del dm 31 luglio 2023 le spese ammesse al contributo sono quelle sostenute per gli interventi di cui all'art. 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, per le quali spetta la detrazione limitatamente al 90% del loro ammontare. Si tratta di spese agevolabili sostenute dal richiedente, ovvero, per gli interventi condominiali, imputate al medesimo, entro un limite massimo di spesa di 96.000 euro, ma la detrazione spettante deve essere stata oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione

del credito ai sensi dell'art. 121, comma 1, lettere a) e b), del dl n. 34/2020.

Determinazione ed erogazione del contributo. Il contributo è stato introdotto con il d.l. Aiuti quater (n. 176/2022) che ha ridotto l'aliquota del superbonus dal 110% al 90% e, per le abitazioni unifamiliari, lo ha limitato a quelle adibite a prima casa il cui proprietario abbia un reddito fino a 15.000 euro. L'importo del bonus non può essere superiore al 10% delle spese ammesse all'agevolazione. Sarà tuttavia l'Agenzia delle entrate a determinarne l'ammontare tenendo conto del rapporto percentuale tra le risorse stanziolate e l'ammontare dei contributi richiesti. Quanto all'erogazione, essendo disponibili 20 mln, se arrivano richieste per 40 mln ognuno riceverà il 50% di quanto richiesto. Se le risorse non coprono il 10% delle richieste verrà erogato il 10% ma in base all'ordine del primo bonifico.

© Riproduzione riservata

